



Termine di referendum: 7 ottobre 2021

Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale

del 18 giugno 2021

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2020¹,
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 27 giugno 1973² sulle tasse di bollo

Sostituzione di un'espressione

*In tutta la legge «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituita con
«AFC».*

Art. 31

L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione della tassa di bollo che non sono espressamente riservate ad altra autorità.

¹ FF 2020 4215
² RS 641.10

*Titolo prima dell'art. 41a***IVa. Procedure elettroniche***Art. 41a*

¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.

² In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

³ In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente.

2. Legge del 12 giugno 2009³ sull'IVA*Art. 61 cpv. 2 lett. b*

² Il termine di 60 giorni senza interessi decorre soltanto quando:

b. *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 65, rubrica

Principi

Art. 65a Procedure elettroniche

¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.

² In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

³ In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente o del richiedente.

Art. 81 cpv. 1

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 85

Concerne soltanto il testo francese

³ RS 641.20

3. Legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta

Titolo prima dell'art. 104

Capitolo 2: Autorità cantonali

Sezione 1: Organizzazione, procedure elettroniche e vigilanza

Art. 104a Procedure elettroniche

¹ I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

² In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per il contribuente di confermare i dati per via elettronica.

³ I Cantoni prevedono che l'autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

Art. 104b

Ex art. 104a

Art. 124 cpv. 1-3

¹ L'autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d'imposta.

² Il contribuente deve compilare la dichiarazione d'imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito.

³ Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta una dichiarazione d'imposta incompleta è diffidato a rimediare entro un congruo termine.

⁴ RS 642.11

4. Legge federale del 14 dicembre 1990⁵ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Inserire dopo il titolo del capitolo 1 del titolo quinto

Art. 38b Procedure elettroniche

¹ I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

² In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per il contribuente di confermare i dati per via elettronica.

³ I Cantoni prevedono che l'autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

Art. 71 cpv. 3

³ Le dichiarazioni d'imposta e i loro allegati sono compilati in un formato di dati unificati per tutta la Svizzera. Il Consiglio federale determina in collaborazione con i Cantoni il formato dei dati da utilizzare.

Art. 72 cpv. 1 e 2

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni della presente legge per la data della loro entrata in vigore. Nel determinare la data dell'entrata in vigore, la Confederazione tiene conto dei Cantoni; accorda loro di norma un termine di almeno due anni per l'adeguamento della loro legislazione.

² Dalla loro entrata in vigore, le disposizioni della presente legge si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario.

Art. 72a–72s, 72u–72w, 72y, 72z e 72z^{ter} 6

Abrogati

5. Legge federale del 13 ottobre 1965⁷ sull'imposta preventiva

Art. 34a

1a. Procedure elettroniche

¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.

⁵ RS **642.14**

⁶ RU **2020** 5121

⁷ RS **642.21**

² In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

³ In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente o dell'istante.

Art. 35a

2a. Procedure elettroniche a livello cantonale

¹ I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

² In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per l'istante di confermare i dati per via elettronica.

³ I Cantoni prevedono che l'autorità fiscale notifichi all'istante, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

Art. 36a cpv. 2, terzo periodo

² ... A tal fine, l'AFC e le autorità di cui all'articolo 36 capoverso 1 possono utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946⁸ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 38 cpv. 4 e 5

⁴ Per le notifiche di cui all'articolo 19 concernenti le prestazioni d'assicurazione versate alle persone fisiche domiciliate in Svizzera deve essere indicato il loro numero AVS.

⁵ Le persone fisiche domiciliate in Svizzera che hanno diritto alle prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 7 devono comunicare il loro numero AVS all'assoggettato all'obbligo di notifica secondo l'articolo 19. In mancanza di tale comunicazione, per l'assoggettato all'obbligo di notifica gli effetti legali o contrattuali della mora restano in sospeso fino all'ottenimento del numero AVS. È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3.

6. Legge del 28 settembre 2012⁹ sull'assistenza amministrativa fiscale

Art. 4a Procedure elettroniche

¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.

² In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

³ In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

7. Legge federale del 18 dicembre 2015¹⁰ sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali

Art. 19 cpv. 2, secondo periodo

² ... Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell'assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all'articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 1968¹¹ sulla procedura amministrativa (PA).

Art. 28a Procedure elettroniche

¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.

² In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

³ In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

Art. 29 Diritto procedurale applicabile

Ove la presente legge non disponga altrimenti, si applica la PA¹².

⁹ RS 651.1

¹⁰ RS 653.1

¹¹ RS 172.021

¹² RS 172.021

8. Legge federale del 16 giugno 2017¹³ sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali

Inserire prima del titolo della sezione 7

Art. 22a Procedure elettroniche

¹ Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.

² In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

³ In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

9. Legge federale del 12 giugno 1959¹⁴ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Art. 30a Procedure elettroniche

¹ I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

² In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per l'assoggettato di confermare i dati per via elettronica.

³ I Cantoni prevedono che l'autorità competente per la tassa notifichi all'assoggettato, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

¹³ RS 654.1

¹⁴ RS 661

II

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 13 ottobre 1965¹⁵ sull'imposta preventiva (LIP) (cifra I, n. 5) o la modifica del 18 dicembre 2020¹⁶ della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso della LIP ha il tenore seguente:

Art. 36a, cpv. 2, terzo periodo

² ... Privo di oggetto o abrogato

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2021

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2021

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 29 giugno 2021

Termine di referendum: 7 ottobre 2021

¹⁵ RS **642.21**

¹⁶ FF **2020** 8731

¹⁷ RS **831.10**